



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF078
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 3

OGGETTO	CESSIONE CREDITO IVA – CHIARIMENTI DELL'AGENZIA
RIFERIMENTI	RM 39/E/2017 - ART. 1376 C.C; ART. 43-BIS, C. 3 DPR 602/73; DM 384/1997
CIRCOLARE DEL	28/04/2017

CESSIONE DEL CREDITO IVA A SCOPO GARANZIA

Con la [risoluzione 39/E del 28 marzo 2017](#), l'Agenzia delle Entrate, per la prima volta, esamina il contratto di **cessione del credito Iva a scopo di garanzia** chiarendo che:

- è opponibile nei confronti dell'Amministrazione finanziaria
- la risoluzione del contratto non porta a una seconda cessione dello stesso credito, che è vietata dalla norma
- se dopo la cessione del credito Iva il cessionario dello stesso comunica all'amministrazione finanziaria la "rinuncia" della cessione ovvero la sua risoluzione automatica, il credito Iva deve essere erogato al contribuente-cedente e non al cessionario.

DISPOSIZIONI GENERALI

Come noto, la cessione del credito è il contratto con cui il creditore trasferisce il suo credito ad un terzo (art. 1260 c.c. ss.). Il trasferimento del credito presenta le seguenti caratteristiche.

ASPETTI CIVILISTICI DELLA CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito:

- si realizza mediante l'accordo tra il creditore cedente e il terzo cessionario, attraverso cioè, il **consenso delle parti** legittimamente manifestato secondo il principio consensualistico tipico dei contratti ad effetti reali (art. 1376 c.c.);
- è **efficace** nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha **accettata** o gli è stata notificata (art. 1264 c.c.);
- determina una successione a titolo particolare: un **nuovo creditore si sostituisce al precedente titolare**, mentre l'obbligazione resta inalterata in tutti gli altri suoi elementi.


N.B.: il creditore può trasferire (a titolo oneroso o meno) il credito, anche senza il consenso del debitore, purché: il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

CESSIONE DEL CREDITO CON SCOPO DI GARANZIA

La cessione del credito a volte avviene anche con lo scopo di garantire l'adempimento di un contratto di finanziamento. Si tratta di un contratto di **cessione del credito a scopo di garanzia**, frequente nella prassi bancaria, in cui la cessione del credito si collega a un contratto di finanziamento.

In tale tipologia di contratto:

- la garanzia, atipica e reale, si compie con l'immediato trasferimento a titolo gratuito della titolarità di beni specifici, come i crediti Iva, i quali sono automaticamente ritrasferiti al cedente in caso di adempimento delle obbligazioni previste dal contratto di finanziamento;
- l'accordo è accessorio al contratto di finanziamento ed è soggetto ad una specifica condizione risolutiva, quale, appunto, l'adempimento del debito garantito.



TRASFERIMENTO DEL CREDITO : Il credito viene ritrasferito al cedente in caso di adempimento delle obbligazioni previste dal contratto di finanziamento.

CESSIONE DEL CREDITO IVA

La cessione dei crediti tributari è disciplinata dall'art. 43-bis Dpr 602/73 e dal DM attuativo 384/1997.

Per quanto attiene i crediti Iva, è ammessa la cessione a terzi

- del **credito** che emerge in sede di **dichiarazione annuale**
- mentre è esclusa la cessione del credito Iva infrannuale (RM 279/2002 e RM 49/2006).

FORMALITÀ: l'atto di cessione:

- ⇒ da stipulare nella forma di **atto pubblico o scrittura privata autenticata** (RM 103/2006)
- ⇒ va **notificato** (CM 192/1997):
 - **all'ufficio** competente
 - e all'Agente della riscossione (se è stato scelto rimborso con procedura semplificata).

DICHIARAZIONE IVA:

- ➔ la dichiarazione del cedente deve indicare il credito **a rimborso**; in seguito alla ricezione dell'atto, gli uffici disporranno il rimborso nei confronti del cessionario
- ➔ il credito **non rientra mai nell'ambito del Mod. Iva del cessionario** (nè è utilizzabile a scomputo dei propri debiti, in dichiarazione Iva o nel mod. F24); ciò, infatti, può avvenire solo in caso di operazioni straordinarie d'azienda (cessione/conferimento d'azienda, fusione, ecc.) che intenda includere il credito Iva.

ACCERTAMENTO - SOLIDARIETÀ: ove, successivamente all'erogazione del rimborso, l'Ufficio accerti la mancata spettanza del credito in capo al cedente, potrà **rivalersi direttamente nei confronti del cessionario** del credito.

Quest'ultimo può sospendere il pagamento, prestando le garanzie di cui all'art. 38-bis DPR 633/72, fino a quando l'accertamento diventi definitivo.



Art. 5 c. 4-ter DL 70/1988: "Agli effetti dell' articolo 38-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma dal suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo".

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Il caso esaminato nella Risoluzione n. 39/E del 28 marzo 2017 ha per oggetto un contratto di cessione del credito Iva a scopo di garanzia.


Esaminando la fattispecie, l'Agenzia ha chiarito che:

- il credito Iva, chiesto a rimborso tramite la dichiarazione dei redditi, e notificato all'Amministrazione finanziaria, è **opponibile** nei confronti di quest'ultima (ai sensi dell'art. 43-bis, c. 3 Dpr 602/73 e dell'art. 1 c. 4 DM 384/1997)
- la clausola che prevede il versamento del rimborso sul conto del cedente è efficace anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, trattandosi di una clausola relativa all'incasso del rimborso sulla quale si è formato il consenso della cessionaria del credito Iva in quanto:
 - ✓ rientra nella fisiologia del contratto in esame la circostanza che il credito Iva sia incassato dal cedente, cui il credito si ritrasferisce automaticamente a seguito dell'adempimento del debito garantito
 - ✓ e confermato dalla clausola che disciplina l'incasso del credito Iva nel caso, invece, di eventi, per così dire, "patologici" del contratto di finanziamento
- in caso di **adempimento** del contratto e quindi di restituzione delle somme ottenute quale finanziamento:
 - ✓ è necessario comunicare all'Amministrazione finanziaria l'intervenuta risoluzione del contratto di cessione del credito a seguito dell'adempimento, da parte del cedente, del debito garantito;
 - ✓ non si realizza un'ulteriore cessione del credito, ma la perdita di efficacia della cessione originaria, con il ritrasferimento automatico della titolarità del credito al cedente originario;
 - ✓ il cessionario non incorre nel divieto previsto dall'art. 43-bis c. 1 Dpr 602/73, secondo cui "Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione".



FORMA CONTRATTUALE: anche la "rinuncia" deve risultare da atto pubblico e scrittura privata autenticata e deve essere comunicata all'Amministrazione finanziaria e al concessionario mediante notifica.

A seguito della comunicazione all'Amministrazione finanziaria della "rinuncia" della cessionaria alla cessione del credito, ovvero della comunicazione della sua risoluzione automatica, il rimborso del credito Iva debba essere erogato al contribuente cedente e non al cessionario.



CESSIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Secondo l'Agenzia delle Entrate quanto sopraesposto non può essere applicato alla cessione del contratto di finanziamento ad un soggetto terzo con la conseguente automatica ed ulteriore cessione del credito Iva.

L'Agenzia delle Entrate ritiene, infatti, che tale cessione non **possa avere alcuna efficacia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria**, considerato il divieto di cessione del credito da parte del cessionario di cui al citato art. 43-bis, c. 1 Dpr 602/73.